



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900

| | |
|--------------------------|---|
| N. 48 Data 30/06/2015 | Lavori di realizzazione di un centro polifunzionale in località Badu Addes - completamento della zona residence Richiesta di emissione del certificato di regolare esecuzione. |
|--------------------------|---|

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove, del mese giugno, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con contratto in data 17/04/2013, veniva affidata all'impresa EDIMP Snc di Satta Giovanni e Satta Alessandro di Pattada, **l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un centro polifunzionale in località Badu Addes - completamento della zona residence**, per un importo contrattuale compresa la perizia di variante di Euro 468309,30;

Vista la documentazione relativa allo stato finale, acquisita al protocollo dell'ente in data 24/06/2015, prot. 1194;

Visto l'art. 141 del codice dei contratti e successive modificazioni, che testualmente recita:

“Art. 141 - Collaudo dei lavori pubblici.

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. **Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.**

4. (Comma così modificato dall'art. 2, c. 1.ii), del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152) Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

7. Fermo quanto previsto dal comma 3, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

- a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c);
- b) in caso di opere di particolare complessità;
- c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
- d) in altri casi individuati nel regolamento.

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

10-bis. (Comma aggiunto dall'art. 2, c. 1, lettera ee), del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113) Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949.”

Considerato che, per i lavori di cui trattasi, è possibile sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione;

Visto l'art. 237 del regolamento approvato con d.P.R. n. 207/2010, che testualmente recita:

“Art. 237 Certificato di regolare esecuzione (art. 208, D.P.R. n. 554/1999).

1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire *l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.*
2. *Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.*
3. *Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229.*
4. *Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235.”*

Vista la propria precedente determinazione n. 132, in data 04/11/2011, con la quale veniva nominato direttore dei lavori il professionista Sig.:

Ing. Boi Silvestro -- codice fiscale BOISVS72A07I707C

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;

Visto il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;


DETERMINA

Al direttore dei lavori di:

Realizzazione di un centro polifunzionale in località Badu Addes - Completamento della zona
residence

(CIG) 445454352B

viene richiesto il certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 141, comma 3 del codice dei contratti.



Il Responsabile unico del procedimento

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal al

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio